

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA INPS – TRIBUTARISTI  
ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI INT, ANCOT, ANCIT, LAPET, LAIT**

**ATTO INTEGRATIVO**






Il presente atto integrativo è finalizzato a precisare gli impegni reciproci assunti a seguito dell'Accordo di collaborazione operativa tra l'INPS e le Associazioni ANCIT, ANCOT, INT, LAIT e LAPET, sottoscritto in data 24 ottobre 2012.

Con la Circolare dell'Istituto n. 134 del 28 novembre 2012 sono stati forniti chiarimenti in merito agli adempimenti relativi ai prestatori di lavoro che non rientrano nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente e che non sono, pertanto disciplinati dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Si conferma, quindi, la competenza in capo ai Tributaristi in materia di obblighi contributivi dei titolari di imprese individuali artigiane e commercianti, dei soci di società di persone anch'esse artigiane e commercianti, dei soci operativi di società di capitali, dei relativi coadiuvanti, dei liberi professionisti e dei committenti, soggetti esclusi dall'ambito di applicazione di detta legge, che dunque possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini degli adempimenti sopra richiamati.

Le parti prendono atto, invece, della competenza dei professionisti di cui alla legge 12/79 sulla tenuta e gestione del Libro Unico, obbligatorio per i lavoratori dipendenti, i collaboratori (coordinati e continuativi sia a progetto che non) e gli associati in partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 ed il successivo Decreto ministeriale 9 luglio 2008. Pertanto la gestione degli obblighi contributivi e previdenziali relativi a tali soggetti resta in capo ai professionisti sopraccitati.

Roma, li **12-02-2013**

<b>Per l'INPS</b>
Il Direttore Generale 
<b>Per le Associazioni dei Tributaristi</b>
ANCIT 
ANCOT 
INT 
LAIT 
LAPET